



# COMUNE DI GARBAGNA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**ORIGINALE**

Codice ente	Protocollo n.
06079	0
DELIBERAZIONE N. 11	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno **duemilasedici** addi **trenta** del mese di **aprile** alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SEMINO FABIO	Presente
PATRUCCO CESARE	Presente
VERNA MAURIZIO	Presente
CASSINO CRISTINA	Presente
ALVIGINI GIULIO	Presente
BASTITA MARIO	Assente
ARENZANI RICCARDO	Presente
MOGLIAZZA MAURO	Presente
LANFREDI SABRINA	Presente
PRATO FAUSTO	Presente
PISACCO FRANCESCA	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GROSSO D.SSA GABRIELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**DATO ATTO** che con l'art.1, commi 10, 15 e 16, 53 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

- è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- sono state escluse dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,50 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- è stata eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare;
- è stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- è stata introdotta la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, nr.431;

**VERIFICATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del d.lgs. 446/1997 che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ”;*

**VISTO** il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 29.09.2014;

**RITENUTO** opportuno al fine di adeguare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU alle modifiche normative introdotte dalla L. 208/2015 come segue:

**a.** Inserire all'art. 3, dopo il comma 2, il comma 2 bis del seguente tenore: *«A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».*

**b.** Inserire all'art. 3, comma 3, n. 1 dopo l'espressione “assegnatari”: *«ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica»;*

**c.** Modificare l'art. 3, comma 3, n.3 come segue: *alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune”;*

**d.** Inserire l'art. 9 bis

**ARTICOLO 9 BIS «RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA RETTA»**

*1. La base imponibile è ridotta del 50% Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie*

*catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*

e. Inserire l'art.9 ter con il seguente testo:

**ARTICOLO 9 TER «RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO»**

*1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, nr.431, l'imposta è ridotta al 75%.*

**CONSIDERATO** necessario disciplinare più compiutamente il procedimento volto alla dichiarazione dell'inagibilità o inabilità dei fabbricati, già disciplinata all'art. 12 del vigente regolamento IMU;

**RITENUTO** di modificare il comma 5 dell'art. 12 "Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili" aggiungendo dopo il secondo periodo: *«corredata da documentazione fotografica e da una perizia redatta da un tecnico abilitato»;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 così come rettificato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 09.11.2015 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2016 al 31 marzo 2016;

**DATO ATTO** inoltre che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale nr.55 del 07.03.2016, con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30.04.2016;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**PRESO ATTO** che il comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015 anticipa al 14 ottobre il termine per l'inserimento dei regolamenti dell'imposta municipale propria nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**ACQUISITO** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

**DI APPORTARE** al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti modifiche:

- a. Inserire all'art. 3, dopo il comma 2, il comma 2 bis del seguente tenore: «*A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*».
- b. Inserire all'art. 3, comma 3, n. 1 dopo l'espressione "assegnatari": «*ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica*»;
- c. Modificare l'art. 3, comma 3, n.3 come segue: «*alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune*»;
- d. Inserire l'art. 9 bis

**ARTICOLO 9 BIS «RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA RETTA»**

*1. La base imponibile è ridotta del 50% Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*

e. Inserire l'art. 9 ter con il seguente testo:

**ARTICOLO 9 TER «RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO»**

*1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, nr.431, l'imposta è ridotta al 75%.*

**DI DARE ATTO** che il regolamento modificato con la presente deliberazione entra in vigore il giorno 01/01/2016 e che eventuali norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono pertanto da intendersi abrogate;

**DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione della presente deliberazione e di copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei tempi di legge;

**DI DICHIARARE** con separata e conforme votazione nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

# Comune di GARBAGNA

## Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n.11 del 30.4.2016

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

*Parere di regolarità tecnica.*

Vista la suesesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( Canevaro Alessandra)

*Parere di regolarità contabile.*

Vista la suesesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( Canevaro Alessandra)

TESTO MODIFICATO	TESTO PREVIGENTE
<p><b>Art. 3, comma 2 bis</b>  A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p>	
<p><b>Art. 3, comma 3, n. 1</b>  L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, <i>ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</i></li> </ol>	<p><b>Art. 3, comma 3, n. 1</b>  L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li> </ol>
<p><b>Art. 3, comma 3, n. 3</b>  L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:  <b>(omissis)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, <i>ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i> L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;</li> </ol>	<p><b>Art. 3, comma 3, n. 3</b>  L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:  <b>(omissis)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;</li> </ol>

**ARTICOLO 9 BIS «RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA RETTA»**

1. La base imponibile è ridotta del 50% Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

**ARTICOLO 9 TER «RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO»**

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, nr.431, l'imposta è ridotta al 75%.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
SEMINO FABIO



Il Segretario Comunale  
GROSSO D.SSA GABRIELLA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **19.05.2016** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale  
GROSSO D.SSA GABRIELLA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.4.2016

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni



Il Segretario Comunale  
(GROSSO D.SSA GABRIELLA)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo  
li, 19.05.2016

Il Segretario Comunale